

**CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 39 POSTI – AREA FUNZIONARI –
PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ¹**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI lo Statuto e il Regolamento d’Amministrazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO l’articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che stabilisce: *“L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell’azione di contrasto delle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026 è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell’area dei funzionari e 46 da inquadrare nell’area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto funzioni centrali, mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 19, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

¹ In questo provvedimento i termini maschili si riferiscono a persone di ambo i sessi.

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 giugno 2023 *“Framework delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-*bis*, concernente i disturbi specifici di apprendimento (DSA);

VISTO il decreto del 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

PRESO ATTO che presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’Area Funzionari, alla data del 31 dicembre 2024, la rappresentatività del genere maschile è pari al 53,7% e quella del genere femminile è pari al 46,3% e che, pertanto, il differenziale tra i generi non risulta superiore al 30%;

PRESO ATTO che la quota di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in servizio presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è pari al 6,02%;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, recante la *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l’autonomia didattica degli atenei;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e successive modifiche e integrazioni, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

DIREZIONE DEL PERSONALE

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, e successive modifiche e integrazioni, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante *“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*;

VISTA la vigente normativa in materia di equiparazione ed equipollenze dei titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

VISTA la determinazione direttoriale 539724/RU del 5 settembre 2023, con cui sono state istituite le famiglie professionali nelle quali è inquadrato il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la nota n. 87705/RU del 4 febbraio 2025, con la quale è stata resa al Dipartimento della Funzione Pubblica la comunicazione di cui all’articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che, all’esito della comunicazione di cui al punto precedente, il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potrà essere ridotto di un numero di unità pari a quelle eventualmente assegnate ai sensi del comma 2 dell’articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, approvato con determinazione direttoriale n. 80954/RU del 30 gennaio 2025;

CONSIDERATO il fabbisogno di personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella famiglia professionale di Funzionario Tecnico Informatico;

CONSIDERATO che il menzionato articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, attribuisce all’Agenzia facoltà assunzionali aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per il reclutamento, tra l’altro, di 59 unità di personale dell’Area Funzionari;

RITENUTO di dover garantire l’acquisizione di un congruo numero di unità di personale, al fine di fronteggiare le esigenze funzionali delle Strutture centrali dell’Agenzia e, in particolare, quelle connesse allo sviluppo e all’evoluzione tecnologica di servizi resi all’utenza, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, facendo parzialmente ricorso alle facoltà aggiuntive messe a disposizione dalla sopramenzionata disposizione di legge;

RITENUTO, pertanto, di dover indire un concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, presso le Strutture centrali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di 39 unità di personale dell’Area Funzionari, da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Tecnico Informatico – esperto nel settore dell’intelligenza artificiale

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 POSTI MESSI A CONCORSO

1. È indetto un concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 39 unità di personale da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale di Funzionario Tecnico Informatico – esperto nel settore dell’intelligenza artificiale – presso le Strutture centrali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) in Roma.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35-*quater*, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prospetto seguente sono specificate le competenze relative alla figura

DIREZIONE DEL PERSONALE

professionale di Funzionario Tecnico Informatico, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali richieste per l'inquadramento nella famiglia professionale.

Codice concorso	ADM/AI
Numero posti	n. 39 Roma – Strutture Centrali
Famiglia professionale	Funzionario Tecnico Informatico (esperto in intelligenza artificiale)
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione	<p>Titolo di studio</p> <p>a) laurea di Primo Livello in una delle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Statistica (L-41); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria civile e ambientale (L-7); Ingegneria dell'informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9);</p> <p>oppure:</p> <p>b) diploma di laurea in Economia e Commercio, Statistica, Astronomia, Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria (tutti i diplomi di laurea), conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;</p> <p>oppure:</p> <p>c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.</p>
Materie d'esame	<p>Prova scritta: <i>Project management, architetture sistemi ICT; design pattern; basi di dati; big data; data management; data science e modelli di intelligenza artificiale, con particolare riferimento al machine learning e alla statistical learning; statistica; econometria; metodi e modelli statistici per l'analisi dei dati; data privacy e sicurezza informatica. Regolamentazione Europea in materia di intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024) e di GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).</i></p> <p>Prova orale: <u>Tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta. Fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM. Accertamento della conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.</u></p>



Conoscenze e competenze professionali

Il Funzionario Tecnico Informatico è una figura professionale dotata di specifiche competenze tecniche generali e specialistiche nel settore della progettazione, realizzazione e sviluppo delle tecnologie e del sistema informativo, anche sotto il profilo della sicurezza informatica, nel settore dell'analisi delle informazioni insite nei dati e nel settore dello sviluppo di modelli matematici, statistici ed econometrici. Svolge funzioni caratterizzate da elevato grado di responsabilità, comportanti la gestione il coordinamento e il monitoraggio di attività complesse.

Per la specifica figura professionale, sono richieste le seguenti competenze trasversali:

- Area "Capire il contesto pubblico": consapevolezza digitale – ovvero la capacità di comprendere il valore e gli impatti dei processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dimostrando apertura all'innovazione tecnologica e promuovendo l'introduzione di nuovi strumenti e modalità di lavoro.
- Area "Interagire nel contesto pubblico": collaborazione – ovvero la capacità di contribuire attivamente al raggiungimento di un risultato comune, interagendo con i colleghi anche a distanza, attraverso la condivisione delle informazioni, la valorizzazione dell'apporto altrui, la ricerca di sinergie e riducendo le conflittualità.
- Area "Gestire le risorse pubbliche": gestione dei processi – ovvero la capacità di strutturare processi di lavoro, pianificando, gestendo e monitorando efficacemente le attività, tenendo conto di vincoli/opportunità e in coerenza con gli obiettivi da perseguire.

3. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata dal candidato la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove concorsuali in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it.
4. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto all'esito della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 2 RISERVE DI POSTI

1. Nell'ambito della presente procedura sono previste le riserve di posti indicate dall'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della complessiva quota d'obbligo stabilita dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge.
2. Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli

DIREZIONE DEL PERSONALE

- Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Come disposto dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, si applica la riserva di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
 4. Le suddette riserve sono computate sul numero di posti previsti nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni.
 5. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
 6. Le riserve di posti che non risultino coperte per mancanza di aventi titolo sono conferite ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, o requisiti previsti dall'articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) maggiore età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - d) idoneità fisica all'impiego. ADM sottopone, comunque, a visita medica di controllo i nuovi assunti, secondo la normativa vigente;
 - e) titoli di studio riportati nel prospetto di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
 - f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - h) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono persistere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato del Direttore della Direzione del Personale, può esserne disposta l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte esclusivamente in modalità telematica e presentate attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA” utilizzando il seguente link <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione del candidato. La piattaforma informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno 10 febbraio 2025, ore 9.00, al giorno 28 febbraio 2025, ore 17.00. La registrazione al Portale “inPA”, ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito Codice dell’Amministrazione Digitale). L’iscrizione al Portale “inPA” comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Per la presentazione della domanda il candidato dovrà:
 - cliccare sul link <https://www.inpa.gov.it/> per accedere al Portale “inPA”;
 - accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure carta d’Identità Elettronica (CIE), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS) secondo quanto previsto all’articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
 - compilare tutti i campi previsti dal *format* di candidatura *online* sul Portale “inPA”, anche ai fini dell’elaborazione del curriculum, e quindi inviare la candidatura tramite lo stesso Portale.
3. Il candidato all’atto della registrazione al Portale dovrà, inoltre, seguire le seguenti istruzioni: inserire le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche presenti nella domanda telematica ed inviare la propria candidatura, completa di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, indicando obbligatoriamente un indirizzo PEC, una *email* ed un recapito telefonico. Verranno prese in considerazione solo le domande di partecipazione “concluse” e “inviate” mediante la procedura *online* entro il termine di scadenza. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente, non “concluse” e non “inviate” non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni dell’applicativo, il candidato dovrà inviare la domanda mediante l’opzione “Conferma e Invia” della sezione “Verifica e Invio”. La data della presentazione della propria candidatura è attestata da apposita ricevuta sul Portale “inPA”. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle istanze non è più possibile accedere alla procedura di candidatura o inviare la domanda stessa. Al completamento dell’iscrizione, la procedura telematica invierà, all’indirizzo *email* indicato, il riepilogo della domanda sottoscritta in formato pdf, valevole come ricevuta di iscrizione, contenente un codice candidatura alfanumerico, riconducibile esclusivamente al candidato. Il codice candidatura sarà utilizzato per comunicare i risultati di tutte le prove attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di ADM e sul Portale “inPA” senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici, eccetto la pubblicazione della graduatoria finale.
4. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online* i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul portale “inPA”. Non è garantita la risposta, entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione, alle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DEL PERSONALE

pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.

5. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per il tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
6. Non saranno considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione, pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
7. È prevista la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza prevista dal bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso.
9. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
10. ADM non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà, sotto la propria responsabilità, comunicare/dichiarare:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di possedere i requisiti a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. c) del presente bando;
 - d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC, *email* o un domicilio digitale a lui intestato presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico. Si farà riferimento all'indicazione nella domanda di partecipazione del luogo residenza o, se diverso, a quello indicato come domicilio, per la ripartizione dei candidati su base territoriale nel caso di eventuale decentramento delle prove d'esame;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - g) il possesso di uno dei titoli di studio riportati nel prospetto di cui all'articolo 1, comma 2, del



DIREZIONE DEL PERSONALE

- presente bando. Se il titolo di studio accademico è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiederne l'equiparazione;
- h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale sia pendente un eventuale procedimento penale;
 - i) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza ovvero di essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - j) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. ovvero di essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p.;
 - k) l'eventuale condizione di portatore di *handicap* e/o il tipo di ausilio per l'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - l) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, allegando la necessaria documentazione prevista dal successivo articolo 7, nella sezione "Allegati" della piattaforma. Tale dichiarazione deve essere resa espressamente a pena di esclusione dal beneficio;
 - m) se affetto da diagnosi di DSA. In tal caso, il candidato dovrà fare esplicita richiesta dei tempi aggiuntivi necessari, dello strumento compensativo e/o dell'eventuale misura dispensativa dalle prove scritte, in funzione delle proprie necessità;
 - n) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni;
 - o) se titolare del diritto alla riserva di cui all'articolo 2 del presente bando;
 - p) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del presente bando, ivi incluso l'articolo 17;
12. I titoli di preferenza e di riserva di cui alle lettere n) e o) non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione non possono essere fatti valere successivamente anche se trasmessi entro il termine di cui all'articolo 11 del presente bando.
13. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 5, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque, eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto; i *files* dovranno essere in formato pdf.
14. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande previste dal presente bando, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 5, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata al seguente indirizzo

DIREZIONE DEL PERSONALE

dir.personale.reclutamento@pec.adm.gov.it.

15. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio Commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 5, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021 adottato dal Ministero della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per la Disabilità. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto; i files dovranno essere in formato pdf.
16. Sarà assicurata la partecipazione alle prove di cui ai successivi articoli 7 e 8 alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La Commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 5, preso atto della documentazione pervenuta, a suo insindacabile giudizio, adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura; i file dovranno essere in formato pdf.

ARTICOLO 5 COMMISSIONE D'ESAME

1. Con determinazione del Direttore della Direzione del Personale sarà nominata la Commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni. Laddove si renda necessario, alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche. Della predetta Commissione esaminatrice possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane.
2. Per le eventuali assenze temporanee o impedimenti dei componenti della Commissione esaminatrice può essere prevista la nomina dei rispettivi supplenti, da effettuarsi contestualmente alla costituzione della Commissione esaminatrice o con successivi provvedimenti.
3. La Commissione esaminatrice può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla Pubblica Amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte.
4. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
5. Per l'eventuale svolgimento in maniera decentrata della prova preselettiva e della prova scritta di cui agli articoli 7 e 8 del presente bando, con determinazione del Direttore della Direzione del Personale potranno essere nominati appositi Comitati di vigilanza.

ARTICOLO 6

PROVE SELETTIVE

1. La procedura di selezione consiste nelle seguenti prove:
 - a) una prova preselettiva (eventuale);
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale i concorrenti devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

ARTICOLO 7

PROVA PRESELETTIVA

1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a dodici volte il numero dei posti messi a concorso e tenuto conto anche del numero complessivo delle candidature pervenute, potrà essere effettuata una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva, che potrà svolgersi anche in giorni diversi non consecutivi, consisterà in un test, da risolvere in 60 minuti, composto da n. 60 quesiti a risposta multipla con n. 3 opzioni di risposta, di cui una sola esatta, così articolato: n. 50 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico, n. 10 domande di lingua inglese. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; risposta non data: 0 punti; risposta errata: - 0,33 punti.
3. Ogni comunicazione concernente la prova preselettiva, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova preselettiva sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul Portale “inPA”.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a causa di forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone, qualora disposte dalla Commissione esaminatrice, previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla Commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato, a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva, il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della Commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile

DIREZIONE DEL PERSONALE

- mediante pubblicazione sul Portale “inPA”.
9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame fogli di carta, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o i Comitati di vigilanza, ove presenti, dispongono l'immediata esclusione del candidato dal concorso.
 10. Sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti previsto dal presente bando, più eventuali candidati collocatisi a parità di punteggio all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Il punteggio conseguito al termine della prova preselettiva non concorre in alcun caso alla formazione della graduatoria finale di merito.
 11. I candidati portatori di *handicap* con percentuale di disabilità pari almeno all'80% non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I candidati che intendono avvalersi dell'esonero dalla preselezione dovranno, a pena di esclusione del beneficio, dichiararlo all'interno della domanda e allegare la relativa documentazione nella sezione “Allegati” della piattaforma telematica di cui all'articolo 4 del presente bando.

ARTICOLO 8 PROVA SCRITTA

1. La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato composto da due domande a risposta aperta su tutte o alcune delle materie riportate nel prospetto di cui all'articolo 1, comma 2, e da 8 quesiti a risposta multipla per l'accertamento delle competenze trasversali, specifiche per la figura professionale oggetto della selezione, con tre alternative di risposta predefinita, rappresentativa del livello di efficacia dei possibili comportamenti. La durata e i criteri di valutazione della prova e i limiti dimensionali massimi per la formulazione delle risposte alle domande aperte di cui al precedente periodo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e resi noti mediante apposita comunicazione sul portale “inPA” prima della data di svolgimento della prova stessa.
Per ciascun quesito a risposta aperta potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 12 mentre per i quesiti a risposta multipla è attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:
 - risposta più efficace: +0,75 punti;
 - risposta neutra/mediamente efficace: +0,35 punti;
 - risposta meno efficace/non efficace: 0 punti.
2. Ogni comunicazione concernente la prova scritta, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
3. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”.
4. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste, qualora disposte dalla Commissione esaminatrice, per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

DIREZIONE DEL PERSONALE

5. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova scritta sono definite dalla Commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.
6. La prova scritta sarà effettuata mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dei candidati. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte alle domande a risposta aperta e ai quesiti a risposta multipla fornite dal candidato, a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva, il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della Commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.
7. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame fogli di carta, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o i Comitati di vigilanza, ove presenti, dispongono l'immediata esclusione dal concorso.
8. Al termine delle operazioni di correzione della prova scritta saranno predisposti dalla Commissione esaminatrice appositi elenchi sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “inPA”.
9. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30.

ARTICOLO 9 PROVA ORALE

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si terrà la prova è pubblicato sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova orale consiste in un colloquio anche interdisciplinare volto ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all'espletamento delle funzioni previste dalla relativa famiglia professionale e verterà su tutte o alcune delle materie di cui al prospetto riportato all'articolo 1, comma 2, del presente bando.
3. Nel corso della prova orale sarà accertata, altresì, la capacità di utilizzo del *personal computer*, dei *software* applicativi più diffusi e la conoscenza della lingua inglese.
4. La prova orale si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.
5. ADM si riserva la facoltà di pubblicare sul Portale “inPA”, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, in assenza di giustificato motivo, comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
7. La prova orale potrà svolgersi anche mediante il supporto di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle operazioni concorsuali, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. ADM si riserva la facoltà di autorizzare, su richiesta della Commissione esaminatrice, lo svolgimento della prova orale in videoconferenza, anche in presenza di specifiche e contingenti esigenze dei singoli candidati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente comma, previa adozione di apposito disciplinare.

ARTICOLO 10

PREFERENZE E PRECEDENZE

1. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazione, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) il maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) la minore età anagrafica.

ARTICOLO 11

PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA

1. Con avviso pubblicato sul Portale "inPA", ADM renderà noto il termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.
2. I titoli di preferenza e di riserva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile

DIREZIONE DEL PERSONALE

per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono persistere fino alla scadenza del termine di cui al comma 1. Non si terrà conto dei titoli di preferenza e di riserva non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

3. Il ritardo nella presentazione dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, ove consentite, o la presentazione di documenti irregolarmente compilati o diversi da quelli prescritti comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

ARTICOLO 12 GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati che abbiano superato le prove previste dal presente bando, secondo il punteggio complessivo riportato, sommando il voto conseguito nella prova scritta a quello conseguito nella prova orale.
2. Accertata la regolarità della procedura, con determinazione del Direttore della Direzione del Personale si provvederà all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori, applicando le riserve dei posti previste dall'articolo 2 del presente bando, nonché gli eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni in materia, da far valere a parità di punteggio e/o di titoli.
3. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale di ADM al seguente indirizzo <https://www.adm.gov.it>
4. La rinuncia all'assunzione presso ADM comporta di diritto la decadenza della posizione nella graduatoria.
5. Ogni comunicazione ai candidati sarà comunque effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Avverso la graduatoria finale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

ARTICOLO 13 ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale di ADM e sul Portale "inPA". L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nell'Area funzionari e nella famiglia professionale di Funzionario tecnico informatico, con riserva da parte dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
3. Qualora nella graduatoria di merito e dei vincitori risultino candidati ammessi con riserva alla procedura per qualunque ragione, ADM non provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, neanche sotto condizione risolutiva, fino alla revoca del relativo provvedimento di ammissione con riserva.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di apposito contratto individuale di lavoro. Non si procederà alla stipula del contratto di lavoro con i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

DIREZIONE DEL PERSONALE

5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta ad ADM, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ADM si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, il vincitore, all'atto dell'immissione in servizio, presenta una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 14

DECADENZA DAL DIRITTO DI STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. La mancata presentazione dei candidati dichiarati vincitori, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro o nel giorno dell'immissione in servizio comporta la decadenza dalla graduatoria e dal relativo diritto all'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

ARTICOLO 15

FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI

1. A seguito della stipula del contratto individuale di lavoro, i candidati vincitori potranno essere chiamati a svolgere un periodo di formazione di durata complessiva non superiore a 4 mesi, anche presso sedi diverse da quelle di prima assegnazione. Il periodo di formazione sarà regolato con successiva determinazione del Direttore della Direzione del Personale.

ARTICOLO 16

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento della Direzione del Personale di ADM.
2. Le comunicazioni indirizzate al responsabile del procedimento, ivi comprese, le eventuali istanze di accesso agli atti della procedura concorsuale devono pervenire all'indirizzo PEC dir.personale.reclutamento@pec.adm.gov.it, indicando nell'oggetto lo specifico codice di concorso.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti nell'ambito della presente procedura selettiva sono raccolti da ADM e da enti o da società specializzate nella selezione del personale che eventualmente coadiuveranno ADM per l'espletamento della procedura medesima.
2. ADM si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
3. Le medesime informazioni saranno comunicate esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche

DIREZIONE DEL PERSONALE

interessate alla posizione giuridico-economica del candidato e ad enti o a società esterne, al solo fine del trattamento automatizzato dei dati necessari all'espletamento della presente procedura concorsuale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all'informativa generale sul trattamento dei dati allegata al presente bando, che costituisce parte integrante dello stesso².

ARTICOLO 18 MEZZI DI IMPUGNAZIONE

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Simone D'Ecclesiis

² Cfr. Allegato 1.

INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - con riferimento al trattamento di dati personali raccolti nell'ambito della partecipazione alle procedure selettive interne ed esterne.

I dati personali sono raccolti e gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) per le attività volte a consentire espletamento delle attività connesse e strumentali alle procedure selettive interne ed esterne, anche pubblicate attraverso il portale "inPA". Tali dati sono trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche RGPD).

Al riguardo, si forniscono le informazioni di seguito riportate.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti attraverso il Portale InPA è effettuato da ciascun Titolare in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss. mm. ii.

Per i dati trattati da ADM, la stessa assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento, con sede centrale in Roma, Piazza Mastai n. 12 – 00153 e con i seguenti recapiti:

- dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it
- dir.internalaudit@pec.adm.gov.it
- centralino +39 06 50241.

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento, in qualità di *partner* tecnologico di ADM, è SOGEI S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99 – 00143, i cui dati di contatto sono consultabili nel sito della società all'indirizzo: www.sogei.it

Responsabile ulteriore del trattamento per le fasi concorsuali che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali è il Consorzio Digicontest con sede legale in Largo Nicola Spinelli n.5, 00198 Roma (RM) il cui dato di contatto è consorzio-digicontest@pec.it

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, anche noto come DPO, *Data Protection Officer*):

- adm.dpo@adm.gov.it
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Roma, Via Mario Carucci n. 71 – 00143.

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

Procedure selettive esterne e di mobilità pubblicate e gestite da ADM attraverso il portale “inPA”:

Il trattamento dei dati personali che ADM ha acquisito dalle domande di partecipazione inserite sul portale INPA è finalizzato all’espletamento delle attività relative alle procedure selettive di concorso e/o di mobilità.

La base giuridica è rinvenibile nelle norme generali e speciali che governano le procedure selettive e in particolare, nelle disposizioni previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché, per le fasi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, dall’art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76.

Da ultimo, il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede per le Amministrazioni Pubbliche il ricorso al Portale unico del reclutamento www.inPA.gov.it, per le procedure sopra menzionate.

Procedure selettive interne (progressioni di livello economico e di area, mobilità interna, telelavoro, coworking, P.O.E.R., ecc.):

Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine da ADM è finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva.

La base giuridica è rinvenibile nelle norme che governano le procedure selettive interne e in particolare, nelle disposizioni previste dal vigente CCNL oltre che nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” nonché dalla disciplina “speciale” dettata dagli avvisi che danno avvio alle suddette procedure. Rilevano, altresì, l’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per la verifica delle autocertificazioni fornite dai candidati; il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18.

Procedure selettive finalizzate alla raccolta di manifestazioni di disponibilità per la copertura di posizioni dirigenziali presso ADM:

ADM provvede all’assegnazione degli incarichi dirigenziali attraverso procedure di raccolta di manifestazione di disponibilità a ricoprire le posizioni vacanti. Le procedure possono essere rivolte sia a personale nei ruoli di ADM, sia a candidati esterni. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura selettiva per l’eventuale conferimento dell’incarico/degli incarichi dirigenziali, nonché per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali, o comunque acquisiti a tal fine da ADM, è finalizzato esclusivamente alla gestione della procedura selettiva ed alla valutazione delle candidature con riferimento alla/e posizione/i di funzione per la/e quale/i il candidato concorre. In fase di verifica delle dichiarazioni in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e/o conflitti di interessi, ADM può venire a conoscenza da fonti differenti di dati personali riferiti a familiari o conviventi del candidato, che in ogni caso sono trattati nel pieno rispetto della normativa vigente. Il mancato conferimento dei dati, che, in base alla normativa vigente e all’Avviso, siano necessari per l’espletamento della procedura selettiva, comporta l’impossibilità, per ADM, di accogliere la candidatura.

DIREZIONE DEL PERSONALE

La base giuridica è rinvenibile nelle norme generali e speciali che governano le procedure selettive in oggetto e, in particolare, nelle disposizioni previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, dal D.P.R. 16/01/2002, n. 18 “*Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*”, dal d.lgs. 8/4/2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.

In occasione delle procedure selettive interne/esterne, ADM raccoglie dati personali riferiti al candidato o, in quanto indispensabili, riferiti a suoi familiari o conviventi.

Il mancato conferimento di tali dati può comportare l'impossibilità per ADM di accogliere la candidatura.

È altresì possibile che ADM, per le medesime finalità espone, chieda di fornire, in maniera facoltativa, ulteriori dati (ad esempio: un indirizzo e-mail privato). Il mancato conferimento, proprio perché facoltativo, impedisce esclusivamente la possibilità di utilizzo ad essi connessa.

Il trattamento dei dati non è subordinato al consenso, in quanto è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lettera c) del citato RGPD).

5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Nell'espletamento delle attività in questione, ADM viene a conoscenza di dati personali generici, comuni, specifici, particolari, sensibili, ipersensibili, giudiziari.

Nell'espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva, ADM può venire a conoscenza anche di dati rientranti tra le “categorie particolari” previste dall'art. 9, par.1 del RGPD (ex “dati sensibili”).

Il trattamento di tali dati da parte di ADM è effettuato ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del RGPD, in quanto “necessario per assolvere obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale”, in conformità alle norme in materia.

In particolare, potranno essere oggetto di trattamento dati idonei a rivelare lo stato di salute. ADM potrà, inoltre, venire a conoscenza e trattare dati di cui all'art 10 del RGPD, relativi a eventuali condanne penali o a reati e a connesse misure di sicurezza.

6. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati per le finalità espone ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate e su supporto cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa unionale, dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

I dati personali sono raccolti richiedendoli, di solito, al soggetto interessato; in alcuni casi la raccolta può essere effettuata presso altri enti o istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto da norme di legge o da disposizioni contrattuali, anche ai fini del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

DIREZIONE DEL PERSONALE

ADM assicura, ai sensi dell'art. 32 del RGPD, l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio rilevato per le libertà e i diritti degli interessati.

ADM assicura inoltre, ai sensi degli articoli 4 - paragrafo 1, punto 10) - e 29 del RGPD, che i dati siano trattati esclusivamente da soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), in servizio presso gli uffici competenti a svolgere le attività che implicano il trattamento ovvero, eventualmente, da soggetti esterni (Commissioni esaminatrici di concorso pubblico, Commissioni di valutazione delle candidature). Tali soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con l'impiego di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, alla riservatezza e all'integrità dei dati; nonché ad evitare la distruzione, la perdita, la modifica o divulgazione non autorizzata dei dati trattati, nonché l'accesso accidentale o illegale ai dati medesimi da parte di soggetti non autorizzati.-

7. EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Ferme restando tutte le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati personali raccolti ed elaborati esclusivamente per le finalità esplicitate al precedente punto n. 4) potranno essere comunicati ad autorità pubbliche.

In generale, i dati potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa unionale, ovvero per adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Infine, i dati potranno essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi e/o alle condizioni fissate dall'ordinamento nazionale ed unionale, qualora la comunicazione si rendesse necessaria per la tutela di ADM in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati trattati non saranno trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a rispondere alle finalità per le quali sono raccolti. ADM conserva i dati personali per sei mesi dal decorso di dieci anni dalla conclusione del rapporto di lavoro ovvero, in caso di contenzioso, sei mesi dal decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. I dati relativi ai candidati esterni non aggiudicatari delle procedure selettive di mobilità pubblicate e gestite da ADM attraverso il portale "inPA" e quelle relative al conferimento degli incarichi dirigenziali sono conservati fino a 12 mesi dall'avvenuta conclusione delle finalità per cui sono raccolti, fatta salva l'insorgenza di contenziosi.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 del RGPD in qualunque momento:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai suoi dati e alle informazioni riguardanti il trattamento
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
- ottenere la limitazione del trattamento

Per l'esercizio di detti diritti l'interessato può rivolgersi ai seguenti indirizzi:

- dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it



AGENZIA ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DEL PERSONALE

- dir.internalaudit@pec.adm.gov.it
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DIREZIONE INTERNAL AUDIT, Ufficio protezione dati personali – via Mario Carucci n. 71 – 00143 ROMA.

10. DIRITTO DI RECLAMO

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 del RGPD all'indirizzo www.garanteprivacy.it ove ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dallo stesso RGPD.

DICHIARAZIONE

(Partecipando alla procedura selettiva il candidato dichiara di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei suoi dati personali e dei suoi familiari e/o conviventi)

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver reso edotti i miei familiari e/o conviventi che i loro dati personali potrebbero essere comunicati ad ADM, fornendo loro copia della presente informativa.